

COMUNE DI BOLOGNA
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

CONTRATTO DI FORNITURA IN CONTO VENDITA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI LIBRI E ACCESSORI PRESSO I BOOKSHOP DI ALCUNE SEDI MUSEALI DI ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. n. _____/2022

TRA

Istituzione Bologna Musei Bologna, (di seguito denominata Istituzione o genericamente Parte), C.F. e P.I. 01232710374, rappresentata dal Direttore Maurizio Ferretti, domiciliato per la sua carica in via Don Minzoni 14, 40121 Bologna

E

TreEffe srl, depositaria del marchio Gruppo Monti Salute Più (di seguito denominato Gruppo Monti o genericamente Parte) C.F. e P. IVA 04045610377 rappresentata dal Presidente Federico Monti presso la sede legale in via Irnerio 12/2 Bologna

Premesso che

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 86969/2021 si approvava lo schema di contratto di fornitura in conto vendita per l'anno 2021;
- il rapporto contrattuale è stato tale da ritenersi vantaggioso per entrambe le parti e se ne valuta opportuna la continuità;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 8574/2022 le Parti hanno stipulato una convenzione per la collaborazione e promozione di iniziative di valorizzazione dei musei dell'Istituzione per l'anno 2022;
- l'art. 3 della suddetta convenzione prevede tra l'altro la distribuzione di libri e accessori del Gruppo Monti, affidati all'Istituzione per la vendita presso alcune sedi museali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Con il presente atto si instaura tra le Parti una collaborazione commerciale finalizzata a garantire la fornitura con contratto di conto vendita da parte del Gruppo Monti di libri e accessori di loro proprietà per la vendita presso i bookshop dell'Istituzione Bologna Musei. Presso la sede del MAMbo la vendita potrà essere effettuata per il tramite del Concessionario a cui è affidata la gestione del bookshop del Museo; presso le altre sedi museali la vendita verrà effettuata direttamente da personale del Museo.

Art. 2

Gruppo Monti si impegna a consegnare presso le sedi museali interessate il materiale di seguito specificato:

- libri di storia cittadini;
- prodotti tessili;

L'elenco potrà essere integrato durante il periodo di validità del contratto.

I prodotti, pur rimanendo di proprietà della Ditta, potranno far parte di un apposito "catalogo/listino" realizzato dal Museo.

Art. 3

L'Istituzione si impegna a collocare adeguatamente il materiale nell'ambito dei bookshop museali e a gestirne la commercializzazione; in caso di esaurimento delle scorte provvederà ad avvertire Gruppo Monti, il quale provvederà al rifornimento con tempestività. La fornitura dei prodotti verrà effettuata in conto vendita ed è a totale carico del Gruppo Monti ogni aspetto connesso con il trasporto di detto materiale, che dovrà essere consegnato presso le sedi dei bookshop in perfetto stato di conservazione. Nessun onere dovrà risultare in capo all'Istituzione per prodotti che alla consegna dovessero risultare danneggiati o deteriorati.

Art. 4

L'Istituzione riconosce al Gruppo Monti il diritto di realizzare merchandising che riproduce elementi delle collezioni museali, ad eccezione del contemporaneo; in virtù del rapporto di collaborazione tra le Parti l'Istituzione non pretenderà dal Gruppo Monti l'assolvimento dei diritti di riproduzione. Restano esclusi dall'accordo le immagini di opere di artisti dei quali l'Istituzione non detiene i suddetti diritti di riproduzione.

Art. 5

Gruppo Monti si impegna a riconoscere all'Istituzione una percentuale pari al 30% del fatturato ricavato dalle vendite effettuate presso i bookshop dei Musei e al 31% del fatturato ricavato dalle vendite effettuato presso l'artbookshop MAMbo . Con cadenza trimestrale l'Istituzione comunicherà al Gruppo Monti il riepilogo del venduto per la successiva fatturazione. Nessun onere dovrà in alcun caso risultare in capo all'Istituzione per eventuali prodotti invenduti o resi dagli acquirenti.

Art. 6

Il contratto in oggetto avrà inizio a partire dalla sottoscrizione dello stesso e scadrà il 31/12/2022.

Art. 7

Le parti, per giustificato motivo, potranno recedere dal presente contratto mediante preavviso scritto con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 8

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.

Art. 10

Le parti dichiarano di acconsentire il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR per le finalità connesse all'esecuzione della presente proposta o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza.

Bologna,

TreEffe s.r.l. - Gruppo Monti Salute Più
Il Presidente
Federico Monti

Istituzione Bologna Musei
Il Direttore
Maurizio Ferretti